REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/03/2003

SENTENZA

N. 606 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FOSCARINI BRUNO

PRESIDENTE

1.Dott.PERRONE PASQUALE

CONSIGLIERE

REGISTRO GENERALE

N. 020099/2002

2.Dott.MARINI PIER FRANCESCO

3.Dott.AMATO ALFONSO

4. Dott. NAPPI ANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

) AMADUCCI GIOVANNI

N. IL 01/03/1964

GRIMALDI LUIGI

N. IL 23/12/1952

avverso DECRETO del 20/06/2001

GIP TRIBUNALE

di FIRENZE

sentita la relazione fatta dal Consigliere AMATO ALFONSO lette/sentite le conclusioni del P.G. p/(inamm.tà)

Motivi della decisione Amaducci Giovanni ricorre avverso il provvedimento di archiviazione in epigrafe, nella qualità di persona offesa dal reato nel proc.to a carico di Crimaldi Luigi ed altri. Deduce violazione di legge, poichè il gip, pregiudicando le ragioni di essa parte, assume che, una volta scaduto il termine massimo delle indagini preliminari, non è ipotizzabile, se non in forza di provvedimento abnorme, ulteriore attività da parte del p.m. Il ricorso è fondato. L'inutilizzabilità delle indagini svolte dal p.m. di sua iniziativa oltre il termine di durata delle indagini preliminari, infatti, non preclude al gip, pur se richiesto di archviazione fuori, termine, di indicare le ulteriori indagini necessarie, fissando un nuovo termine per il loro compimento. Una volta che il pm abbia formulato le sue richieste, la disciplina di durata delle i.p.diviene inoperante ed ha inizio una fase diversa, affidata alla direzione del gip, con termini suoi propri(cass.sez.VI, 17.6.96), n.2463, Catalano). I termini di cui all'art.407cpp concernono solo le i.p.svolte dal p.m. e non anche quelle da svolgere su indicazione del gip ,ai sensi dell'art.409,c.4cpp.

Il sip stesso può provvedere a tale indicazione anche se i termini siano scaduti, e la scadenza abbia prece= duto la richiesta di archviazione. Siffatto orientamento è in linea con l'ord.za n.436/91 della Corte Cost.le, secondo cui il decorso del ter= mine delle i.p. non comporta la decadenza del PM dal potere di formulare richieste, a seguito delle quali la disciplina stabilita in materia di termini dagli art.405,406,407cpp non ha più modo di operare, poichè al rigoroso meccanismo legale che predetrmina la durata delle i.p.viene a sostituirsi una "fles= sibile" delihazione giurisdizionale, volta a valibra= re il termine in funzione delle ulteriori indagini indicate come necessarie dal giudice(cass?sez.I,28.4 2000,n.3191,Cardella). Alla stregua di questi principi giurisprudenziali, si impone l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al gip del tribunale di Firenze, affinchè provveda all'espletamento dell'udienza camerale di cui all'art.409cpp. PTM Annulla il decreto impugnato, con rinvio al gip del tribunale di Firenze, perchè proceda all'udienza camerale. Così deciso in Roma il 25.3.03